

Deliberazione n.103/ 2008/ parere 14



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia – Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Carlo Coscioni	Consigliere
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr. Antonio Libano	Consigliere relatore
dr. Massimo Romano	Consigliere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario
Laura Villani.

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni

ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Saludecio;

vista l'ordinanza presidenziale n. 43 del 27 novembre 2008 , con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Antonio Libano;

ritenuto in

F A T T O

Il Sindaco del Comune di Saludecio (RN) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante l'applicazione dell'art. 76, comma 2° del D.L. 112/2008, convertito nella legge 8 agosto 2008 n.133.

La norma suindicata ha abrogato l'art. 3, comma 121 della legge 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) laddove era prevista, a favore degli Enti non soggetti a patto di stabilità, la possibilità di derogare ai limiti di assunzione di personale imposti dalla legge finanziaria precedente (L. 296/2006).

La deroga era consentita solo a condizione che:

a) il volume complessivo della spesa di personale in servizio non fosse superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%

b) il rapporto medio tra dipendenti e popolazione residente non fosse superiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto, ridotto del 20%.

Poiché alla data del 19 marzo 2008 il Comune di Saludecio rispettava i suddetti parametri, la Giunta Comunale ha provveduto a deliberare un nuovo piano del fabbisogno di personale per il periodo 2008/2010, approvando il piano occupazionale per il 2008 e prevedendo la copertura, tramite concorso, di quattro posti in varie qualifiche impiegatizie.

Le procedure avviate e le relative assunzioni, disposte con tali atti, sono state sospese dopo l'entrata in vigore del D.L. 112/2008.

In seguito, la legge di conversione del suddetto D.L., modificando il comma 2° dell'art. 76, ha previsto che *" In attesa dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'art. 3, comma 121 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono sospese ad eccezione dei Comuni con un massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci"*

In presenza di questa ultima disposizione il Sindaco chiede se nel tetto massimo di dieci dipendenti, ivi previsto, debbano comprendersi anche due dipendenti part-time ed un funzionario direttivo, assunto in extradotazione organica ai sensi dell'art.110, comma 2 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e prossimo alla scadenza.

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, e con deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, ha fissato i requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo perché le richieste di pareri possano essere considerate ammissibili.

Nell'ipotesi in esame la richiesta, in quanto avanzata dal Sindaco del Comune di Saludecio può considerarsi ammissibile sul piano

soggettivo. La stessa richiesta sembra conforme, anche dal punto di vista oggettivo, ai criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla suddetta Sezione, in quanto inerente all'interpretazione di norme vigenti, direttamente influenti sulla gestione finanziaria dell'Ente.

Venendo al merito del quesito va considerato che il comma 2 dell'art. 76 del D.L. 112/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133/2008, ha previsto il perdurare, per un ambito limitatissimo, della deroga a suo tempo disposta dall'articolo 3, comma 121 della legge 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008). Il testo della disposizione, che si riferisce solo agli enti non sottoposti al patto di stabilità interna *"... con un numero di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci"*, non ha tuttavia fornito riferimenti precisi ai parametri da adottare per la fruizione della deroga..

Infatti, mentre l'ambito di operatività della disposizione sembra indicato da un concreto riferimento numerico (ai dipendenti a tempo pieno di numero non superiore a dieci) , non risulta in alcun modo ricavabile una indicazione sul limite di operatività della norma, cioè di quanto gli enti destinatari, possano elevare il numero delle assunzioni in deroga.

Considerato che un definitivo assetto della normativa all'esame resta affidato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a tutt'oggi non ancora emanato, si deve propendere per una cauta lettura ed applicazione della stessa.

A tal proposito, per quanto attiene quesito qui all'esame, pare che, almeno per la presenza del funzionario direttivo assunto in extradotazione organica ai sensi dell'art.110, comma 2 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, debba ritenersi che l'apparato burocratico dell'Ente disponga di un numero di dipendenti a tempo pieno superiore a dieci, e che esso, avendo superato il limite stabilito dal legislatore, non possa provvedere a nuove assunzioni.

Tale considerazione trova conferma nel comma 1° dello stesso articolo 76, laddove le spese per il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, vengono esplicitamente comprese tra quelle sottoposte ai limiti ed alla disciplina del decreto legge.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Saludecio ed alla conferenza Regioni – Autonomie Locali dell' Emilia Romagna.

Così deciso in Bologna nell'adunanza del 2 dicembre 2008.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

(f.to Mario Donno)

(f.to Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 2 dicembre 2008.

Per il Direttore di segreteria

f. to dr.ssa Annarita Sinigaglia